

Venerdì, 26 Giugno 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

## Permesso di Soggiorno

Scopri tutto quello che serve per richiedere il permesso di soggiorno



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 2763 del 5 giugno 2015 Consiglio di Stato

Diniego concessione della cittadinanza italiana

### Impare l'Export sul Web?

**Like** 2,402 people like this. Be the first of your friends. Basi di Export sul Web con Google. 50 Video Lezioni Online - Gratis!





**Acido ialuronico L'Erbolario**  
Trattamenti anti-age multiattivi per  
la bellezza del viso, del corpo

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4677 del 2013, proposto da \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felici, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Montebello, 109;  
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 00600/2013, resa tra le parti, concernente il diniego concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l'avv. Felici e l'avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con decreto del Ministero dell'Interno in data 9 dicembre 2012 era respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal cittadino algerino \*\*\*\*\*, residente in Italia fin dall'età

adolescenziale e coniugato con cittadina italiana.

Il diniego era motivato sugli esiti di attività informativa da cui erano “emersi elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) (della legge n. 91 del 1992), precludono l’acquisto della cittadinanza italiana”..

Avverso il provvedimento negativo il sig. \*\*\*\*\* insorgeva avanti al T.A.R. per il Lazio deducendo motivi di legittimità inerenti alla consumazione del termine biennale dalla produzione della domanda per opporre il diniego; alla carenza di idonea motivazione e all’inosservanza delle garanzie procedurali previste dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con sentenza n. 6000 del 2013 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro la pronuncia di rigetto il sig. \*\*\*\*\* ha proposto appello ed ha contrastato le conclusioni del primo giudice insistendo, anche in sede di note conclusive, nei motivi dedotti in prime cure.

Il Ministero dell’ Interno si è costituito in resistenza formale.

All’udienza del 19 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il sig. \*\*\*\*\* reitera il motivo, disatteso dal T.A.R., con il quale, con richiamo all’art. 8, comma 2, della legge n. 91 del 1992, si sostiene che la determinazione negativa è intervenuta una volta consumatosi il potere dell’ Amministrazione di pronunziarsi sulla domanda di concessione della cittadinanza per il decorso del termine biennale dalla sua presentazione.

Il motivo va disatteso.

Il primo giudice ha correttamente opposto al riguardo che la disposizione prima menzionata prende in considerazione il momento di emanazione del provvedimento ministeriale - avvenuta il 9 dicembre 2010 e, quindi, entro il biennio dalla data del 18 dicembre 2008 di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana - restando, in conseguenza irrilevante agli effetti predetti il lasso temporale necessario all’integrazione dell’ efficacia dell’atto con la comunicazione all’interessato.

Il particolare valore fidefacente fino a querela di falso del decreto impugnato, in quanto atto pubblico, esclude ogni illazione circa la veridicità della data apposta sul provvedimento.

2.1. Con il secondo mezzo il ricorrente contrasta le conclusioni del T.A.R. - che ha ritenuto corretto l’esercizio della sfera di discrezionalità riservata all’ Amministrazione dell’ Interno nella materia de qua - e insiste sull’assenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992, possano impedire l’acquisto della cittadinanza.

Gli elementi rassegnati dal Ministero dell’ Interno sulla base di apposita attività informativa danno atto dell’esistenza del rapporto di parentela del ricorrente con soggetti (padre e cognato) arrestati del 1995 dall’ autorità giudiziaria di Napoli nell’ambito di indagini sulle cellule integraliste islamiche legate alla G.I.A. (Gruppo Islamico Armato). A ciò l’ Amministrazione ha ricondotto una potenziale ricaduta del rilascio di un provvedimento ampliativo della posizione di status del \*\*\*\*\* sulle condizioni di sicurezza pubblica

Osserva il collegio che non è in discussione, come da giurisprudenza pacifica, che l’ Amministrazione goda di un’ ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con

valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato. Sotto tale ultimo aspetto possono assumere rilievo rilevanti situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da efficienza lesiva del suo riferito interesse primario - lo possano essere su un piano potenziale e di solo pericolo.

La vicenda di cui è causa si caratterizza, tuttavia, per aspetti di peculiarità, ove si consideri la risalenza nel tempo dei fatti cui si riconduce la condizione ostativa al riconoscimento della cittadinanza, pur in presenza dei presupposti di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 (rapporto di coniugio con cittadina italiana); l'assenza di verifiche istruttorie in ordine agli esiti dell'attività investigativa espletata nel 1995; la mancanza di ogni riscontro con riguardo a eventuali rapporti di contiguità e frequentazione dell'odierno esponente con gli inquisiti, nonché in ordine ad una sua condotta di vita che possa identificare una situazione di pericolosità per le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico.

L'elevazione della soglia di tutela e di prevenzione nella materia de qua non consente di ricondurre, con carattere di automatismo, al solo rapporto di parentela la ricaduta di mende e pregiudizi che gravano su persone diverse dal soggetto che - versando nelle condizioni di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 - aspira al riconoscimento del diritto di cittadinanza.

La determinazione dell'Amministrazione, pur altamente discrezionale e non sindacabile nei profili dell'opportunità della scelta, non si sottrae, quindi, agli obblighi di adeguatezza dell'istruttoria e di congruità della motivazione, che nella specie non risultano adeguatamente assolti, stante la mancata verifica e esternazione delle ragioni in base alle quali i riscontri a carico dei parenti del ricorrente si riflettano, in rapporto di consequenzialità e di ragionevole efficienza casuale, sull'odierno appellante con effetto di pericolo per la sicurezza della Repubblica.

L'appello va quindi accolto e, per l'effetto, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Resta assorbito il motivo relativo alla regolarità formale del procedimento per violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

In relazione ai profili della controversia e alla natura degli interessi coinvolti spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, **accoglie** il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Compensa fra le parti spese e onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 5 Giugno 2015



News



### [Ue. Accordo solo per 40.000 migranti](#)

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha tenuto una ...

[Leggi tutto »](#)

### [20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato](#)

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla manifestazione ...

[Leggi tutto »](#)

### [Residenza e rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale](#)

Dopo varie segnalazioni da parte di associazioni di cittadini stranieri che lamentano il mancato rinnovo da parte della ...

[Leggi tutto »](#)

## **La costruzione di un muro per fermare gli immigrati illegali**

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijarto ha detto che "«l'immigrazione uno dei problemi più seri che affronta...

[Leggi tutto »](#)

## **Emergenza immigrazione, tanti i casi di scabbia nelle grandi città**

Non finisce la battaglia mediatica tra Maroni-Salvini-Zaia e Renzi-Alfano sulla gestione dell'accoglienza dei migranti, ...

[Leggi tutto »](#)

## **Lombardia, minacce di taglio fondi per i comuni che accolgono immigrati**

L'Italia nei mesi scorsi aveva chiesto un'equa distribuzione dei migranti salvati nel mediterraneo anche negli altri ...

[Leggi tutto »](#)



Trova o offri un  
passaggio in auto

Milano - Bologna  
11 € ▶

Napoli - Roma  
12 € ▶

Roma - Bari  
25 € ▶

Milano - Roma  
32 € ▶

...e moltissime  
altre tratte!

**Bla Bla Car**

Iscriviti  
gratis

## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)